

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZI ESTERO BASE

- Clienti consumatori, al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COSA SONO I SERVIZI ESTERO BASE

L'operatività relativa ai 'Servizi Estero BASE' è quella riconducibile, sotto il profilo contrattuale, al rapporto di conto corrente, residente ovvero non-residente, al quale si appoggia per i profili operativi. Tali servizi sono regolamentati dalle 'Norme che regolano i Servizi di Pagamento', dalle 'Norme generali del rapporto di conto', dalle 'Norme che regolano il conto corrente bancario', dalle 'Norme che regolano il servizio di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni' e dalle 'Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente'.

Indice Servizi Estero 'BASE':

1. Commissioni di intervento
2. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico o emissione assegno circolare
3. Negoziazione SBF assegni estero e travelers cheques
4. Incassi elettronici Export (Euroincassi)
5. Incassi elettronici Import (Elcos – Ribes) – per conti di non-residenti in euro
6. Compravendita di banconote estere
7. Negoziazione in cambi a pronti
8. Incasso semplice e/o documentario sull'estero (documenti, effetti, assegni e banconote)
9. Sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero

1. Commissioni di intervento

CHE COS'E' LA COMMISSIONE DI INTERVENTO

La commissione di intervento è una commissione applicata dalla banca per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009.

In particolare è applicata a:

- liquidazione di bonifici (incassi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009;

- esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009;
- addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero;
- negoziazione sbf di assegni e travelers cheques;
- incassi elettronici;
- negoziazione in cambi a pronti;
- liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote;
- liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by;
- operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

CONDIZIONI ECONOMICHE – COMMISSIONI DI INTERVENTO

▪ comm.per operazioni con negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo	3,50 €
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo	3,50 €
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo	3,50 €

2. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico o assegno

CHE COS'E' IL BONIFICO

Il bonifico è un ordine di trasferimento di fondi, in euro o in divisa, disposto da un soggetto (ordinante) a favore di un altro soggetto (beneficiario) eseguito tramite banca.

L'ordine di bonifico può essere disposto presso lo sportello per iscritto (ordine "cartaceo"), mediante supporto magnetico (utilizzando tracciati standard CBI) oppure tramite canale telematico ("pay-ord") se il cliente ha già sottoscritto un contratto di multicanalità.

L'ordine di bonifico deve contenere obbligatoriamente l'indicazione del codice IBAN del beneficiario e il BIC (Bank Identifier Code) della banca del beneficiario.

Per i bonifici da eseguire in euro o divisa verso paesi non UE, è consigliabile che l'ordine contenga oltre all'indicazione dell'eventuale conto anche il nominativo della relativa banca d'appoggio.

Una incompleta indicazione o una inesattezza di tali coordinate può pregiudicare il buon esito del bonifico.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE – BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

Spese

▪ bonifico sepa	0,00 €
▪ bonifico extra sepa in euro	10,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	15,00 €

Valute

▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-nr.gg		0
▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-tip.gg		lavorativi
▪ accred.operaz. non soggette dir.ue 2015/2366 senza conv.-nr.gg		4
▪ accred.operaz.non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv.-tipo gg		lavorativi
▪ accredito operazioni con conversione - nr. gg	1	4
▪ accredito operazioni con conversione - tipo gg	2	lavorativi

CONDIZIONI ECONOMICHE – DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO O EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE

Per le spese relative a bonifici sull'Estero soggetti a Regolamento CE 924/2009 valgono le condizioni esposte nella sezione "BONIFICI " delle condizioni di conto corrente.

Spese bonifici cartacei (opzione spese SHA) ³

▪ bonifico extra sepa in euro	15,50 €
▪ bonifico extra sepa con emissione assegno in euro/divisa	20,00 €
▪ bonifico extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	20,00 €

Spese bonifici pay-ord (opzione spese SHA) ⁴

▪ pay-ord extra sepa in euro	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in divisa	20,00 €

Penali assenza IBAN-BIC

▪ penale assenza iban/bic su bonifici sepa	2,00 €
▪ penale assenza iban/bic su bonifici extra sepa	10,00 €

Valute

▪ addebito bonifici disposti - nr. giorni	0
▪ addebito bonifici disposti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

3. Negoziazione SBF assegni estero e travelers cheques

CHE COS'E' LA NEGOZIAZIONE SBF DI ASSEGNI E T/C

Il servizio consente di incassare assegni (bancari, circolari, turistici) tratti sulle casse di altre banche estere espressi in euro o in altre divise. L'importo degli assegni è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.), pertanto il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. In aggiunta ai consueti rischi collegati all'incasso di assegni, nel caso di assegni estero va tenuto presente anche il rischio paese, cioè l'impossibilità di concludere

¹ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

² La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

³ Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

⁴ Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

l'intermediazione in divisa estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali ecc. che interessano il paese di riferimento.

Per assegni "piazzati" si intendono gli assegni emessi nella divisa avente corso legale nel paese trassato. Per assegni "non piazzati" si intendono gli assegni emessi in una divisa diversa da quella avente corso legale nel paese trassato.

Lo stesso servizio consente di gestire anche la negoziazione salvo buon fine di assegni bancari tratti dalla clientela sul proprio conto corrente, espressi in Euro o altra divisa e presentati per la negoziazione s.b.f. da Istituti di Credito ubicati all'estero. Alla ricezione dei titoli, l'importo è riconosciuto alla Banca Estera presentatrice, o alla sua intermediaria designata, salvo buon fine; pertanto, tali assegni di conto corrente possono essere restituiti al presentatore estero impagati entro i termini previsti, qualora ricorrano i presupposti per tale azione. I rischi correlati all'emissione di assegni destinati a circolare all'estero sono principalmente la sicurezza delle modalità di invio all'estero e la garanzia dell'incasso da parte dell'effettivo beneficiario, in particolare in paesi con elevata criminalità.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Assegni esteri sbf

- | | |
|--|---------|
| ▪ spesa per distinta pres.ass.sbf in eur o div.(propri o di terzi) | 13,00 € |
| ▪ spesa per assegno negoziato e reso insoluto | 20,00 € |

Valute⁵

- | | |
|---|------------------------------|
| ▪ accredito assegno estero "piazzato" in euro - nr giorni | 17 |
| ▪ accredito assegno estero "piazzato" in euro - tipo giorni | lavorativi da data contabile |
| ▪ accredito assegno estero "non piazzato" in euro - nr giorni | 17 |
| ▪ accredito assegno estero "non piazzato" in euro - tipo giorni | lavorativi da data contabile |
| ▪ accredito assegno estero "non piazzato" in divisa - nr giorni | 17 |
| ▪ accredito assegno estero "non piazzato" in divisa - tipo giorni | lavorativi da data contabile |
| ▪ accredito assegno estero "piazzato" in divisa - nr giorni | 17 |
| ▪ accredito assegno estero "piazzato" in divisa - tipo giorni | lavorativi da data contabile |
| ▪ accredito ass.estero su bk italiana in eur/div - nr giorni | 10 |
| ▪ accredito ass. estero su bk italiana in eur/div - tipo giorni | lavorativi da data contabile |
| ▪ negoziazione travelers cheques - nr. giorni | 4 |
| ▪ negoziazione travelers cheques - tipo giorni | lavorativi da data contabile |

⁵ Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex.

4. Incassi elettronici Export (Euroincassi)

COS'E' IL SERVIZIO EUROINCASSI

Il servizio Euroincassi consente a residenti di impartire alla Banca disposizioni elettroniche d'incasso a carico di debitori piazzati in altri paesi, in particolare in Francia (LCR).

Le disposizioni elettroniche d'incasso possono essere utilizzate in sostituzione di rimesse dirette a scadenza convenuta, di ricevute bancarie o effetti senza protesto o di documenti non rappresentativi di merci.

Le principali caratteristiche dei singoli strumenti d'incasso sono:

Lettre de change relevé-LCR (incasso effetti della Francia espressi in euro).

E' possibile incassare LCR accettate, non accettate e Billet à Ordre (BOR). L'esportatore può presentare alla banca i dati dei crediti in formato cartaceo oppure in formato elettronico, in base al tracciato fornito dalla banca.

Alla scadenza l'importo della LCR viene accreditato "salvo buon fine" sul conto del cliente beneficiario.

I principali rischi connessi al servizio d'incassi elettronici export riguarda:

- la restituzione alla banca delle somme dalla stessa accreditate al cliente "salvo buon fine" (s.b.f.) qualora il credito oggetto dell'incasso non venga onorato dal debitore nei termini previsti;
- la non corretta compilazione dei documenti oggetto di incasso elettronico;
- il mancato rispetto, da parte del cliente esportatore, della tempistica di presentazione prevista dalla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le commissioni d'intervento e le spese di liquidazione sulla singola operazione sono dovute anche nel caso di insoluto, cancellazione e richiamo prima della scadenza.

EFFETTI ELETTRONICI EXPORT (EUROINCASSI)

Spese incasso effetto

- | | |
|--|---------|
| ▪ liquidazione pres.magnetiche lcr (per effetto) | 11,00 € |
| ▪ liquidazione pres.cartacea lcr (per effetto) | 15,00 € |

Spese rimessa

- | | |
|-------------------|---------|
| ▪ rimessa effetti | 15,00 € |
|-------------------|---------|

Spese insoluto

- | | |
|------------------------------------|---------|
| ▪ spesa per effetto insoluto (lcr) | 20,00 € |
|------------------------------------|---------|

Commissioni di insoluto

- | | |
|--|------------|
| ▪ commissione di insoluto per effetto (lcr) - permillare | 2,000000 ‰ |
| ▪ commissione di insoluto per effetto (lcr) - minimo | 3,50 € |

Spese intervento

- | | |
|--|---------|
| ▪ spese di intervento (modifiche, richiami, ecc.) su lcr | 15,00 € |
|--|---------|

Valute accredito incasso

- | | |
|--|---------------------------|
| ▪ accredito liquidazione lcr - nr giorni | 8 |
| ▪ accredito liquidazione lcr - tipo giorni | lavorativi da data valuta |

5. Incassi elettronici Import (Elcos – Ribes) – per conti di non-residenti in euro

CHE COS'E' IL SERVIZIO ELCOS - RIBES

Il servizio d'incasso Elcos – Ribes si basa sull'esistenza di un credito che può essere rappresentato da RI.BA. domiciliati in Italia. Per l'incasso di tale credito un cliente estero non-residente può dare mandato alla banca italiana. La banca riconosce alla scadenza, al cliente estero creditore, l'incasso 'salvo buon fine' (S.B.F.) dei crediti nei confronti dei propri debitori italiani. In caso di insoluto l'importo viene riaddebitato al cliente estero non-residente.

I principali rischi connessi al servizio Elcos-Ribes riguardano:

- la restituzione alla banca delle somme dalla stessa accreditate al cliente "salvo buon fine" (s.b.f.) qualora le Riba oggetto dell'incasso non fossero onorate dal debitore nei termini previsti;
- la non corretta compilazione delle Riba;
- il mancato rispetto della tempistica di presentazione prevista dalla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni e Spese

▪ liquidazione pres.magnetiche riba ns banca (per effetto)	8,00 €
▪ liquidazione pres.magnetiche riba ns gruppo (per effetto)	8,00 €
▪ liquidazione pres.magnetiche riba altre banche (per effetto)	8,00 €
▪ liquidazione pres.cartacea riba ns banca (per effetto)	11,00 €
▪ liquidazione pres.cartacea riba ns gruppo (per effetto)	11,00 €
▪ liquidazione pres.cartacea riba altre banche (per effetto)	11,00 €
▪ spese su rimessa effetti elettronici import	15,00 €
▪ spesa insoluto riba ns banca - per effetto	11,00 €
▪ spesa insoluto riba ns gruppo - per effetto	11,00 €
▪ spesa insoluto riba altre banche - per effetto	11,00 €
▪ spese intervento (modifiche, richiami, ecc.) riba ns banca	20,00 €
▪ spese intervento (modifiche, richiami, ecc.) riba ns gruppo	20,00 €
▪ spese intervento (modifiche, richiami, ecc.) riba altre banche	20,00 €

Valute

▪ accredito liquidazione riba ns banca - nr giorni	1
▪ accredito liquidazione riba ns banca - tipo giorni	lavorativi da data valuta
▪ accredito liquidazione riba ns gruppo - nr giorni	1
▪ accredito liquidazione riba ns gruppo - tipo giorni	lavorativi da data valuta
▪ accredito liquidazione riba altre banche - nr giorni	1
▪ accredito liquidazione riba altre banche - tipo giorni	lavorativi da data valuta
▪ addebito insoluti riba su ns banca - nr giorni	1
▪ addebito insoluti riba su ns banca - tipo giorni	lavorativi da data valuta

▪ addebito insoluti riba su ns gruppo - nr giorni	1
▪ addebito insoluti riba su ns gruppo - tipo giorni	lavorativi da data valuta
▪ addebito insoluti riba su altre banche - nr giorni	1
▪ addebito insoluti riba su altre banche - tipo giorni	lavorativi da data valuta

6. Compravendita di banconote estere

CHE COS'E' LA COMPRAVENDITA DI BANCONOTE ESTERE

Trattasi di acquisto e vendita di banconote estere contro euro. Sono oggetto del servizio le banconote elencate nel listino esposto presso la Filiale per le quali sia quotato il relativo tasso di cambio.

Tra i principali rischi va tenuto presente il fatto che il cambio tra l'euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo all'oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile, allo sportello dove si svolgono le operazioni di cambio, il relativo listino, in formato cartaceo, al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione ecc.) delle banconote.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni e Spese

▪ cambio sportello	come da listino cambi presente allo
▪ spesa per operazioni di cassa valute	8,50 €
▪ commissione d'intervento per operazione di cassa valute-permill.	15,000000 ‰
▪ commissione d'intervento per operazione di cassa valute-minimo	0,50 €

Valute

▪ accredito negoziazione banconote in divisa - nr giorni	2
▪ accredito negoziazione banconote in divisa - tipo giorni	lavorativi da data contabile
▪ accredito versamento eur su conto euro non res - nr giorni	2
▪ accredito versamento eur su conto euro non res - tipo giorni	lavorativi da data contabile

7. Negoziazione in cambi a pronti

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CAMBI A PRONTI

Le operazioni in cambi a pronti consistono nell'acquisto o nella vendita di divisa estera contro euro o altra divisa, in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta, al cambio del momento proposto dalla Banca e accettato dal cliente. I clienti possono, in ogni momento della giornata, effettuare operazioni di acquisto o di vendita di divise estere al cambio del momento quotato dalla Banca.

A tal proposito presso la banca è disponibile, allo sportello dove si svolgono le operazioni di cambio, il relativo listino, in formato cartaceo, al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese

- compravendita in divisa pronti/termine 10,00 €

Valute

- addebito compravendita divisa a pronti - nr giorni 0
- addebito compravendita divisa a pronti - tipo giorni lavorativi da data contabile
- accredito compravendita divisa a pronti - nr giorni 2
- accredito compravendita divisa a pronti - tipo giorni lavorativi da data contabile

8. Incasso semplice e/o documentario sull'estero (documenti, effetti, assegni e banconote)

COS'E' LA DISPOSIZIONE DI INCASSO

Per "incasso" si intende il trattamento, da parte della banca, di documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto ecc.) o di documenti finanziari (tratte, pagherò, assegni ecc.), espressi in euro o in altre valute, in conformità alle istruzioni ricevute, allo scopo di:

- ottenere il pagamento e/o accettazione, oppure per
- consegnare i documenti contro pagamento e/o accettazione, oppure per
- consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.

Per "documenti" si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:

- per "documenti finanziari" si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi per ottenere il pagamento;
- per "documenti commerciali" si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

Per "incasso semplice" s'intende l'incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

Per "incasso documentario" si intende l'incasso di:

- documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
- documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

Per assolvere il mandato la banca (banca trasmittente), operando in conformità alle istruzioni ricevute dal cliente (ordinante), si avvale della collaborazione di una propria corrispondente (banca incaricata dell'incasso). La banca incaricata dell'incasso opererà in conformità alle istruzioni ricevute dalla banca mittente.

Gli incassi sono disciplinati da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Si richiama l'attenzione sui rischi connessi a:

- mancato pagamento per assenza di fondi sul conto del traente (assegni) o per mancata autorizzazione da parte del trassato alla banca incaricata dell'incasso di dar corso al trasferimento dei fondi (tratte, pagherò e documenti);
- mancata accettazione dei documenti finanziari;
- rischio di cambio per le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- non corretta compilazione dei documenti finanziari e/o commerciali oggetto di incasso;
- mancato pagamento delle commissioni e spese da parte del trassato con conseguente recupero sul cliente cedente;

- impossibilità di ottenere il pagamento di banconote qualora le stesse risultassero fuori corso, oppure il relativo controvalore fosse inferiore al costo dell'operazione.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE – INCASSI SEMPLICI E/O DOCUMENTARI

Commissioni dopo incasso Import⁶

▪ comm. per pagamento documenti - permillare	3,500000 ‰
▪ comm. per pagamento documenti - minimo	40,00 €
▪ comm. per pagamento documenti - massimo	250,00 €
▪ comm. per pagamento effetti e assegni - permillare	2,000000 ‰
▪ comm. per pagamento effetti e assegni - minimo	20,00 €
▪ comm. per pagamento effetti e assegni - massimo	250,00 €

Commissioni dopo incasso Export⁷

▪ comm. per incasso documenti - permillare	3,500000 ‰
▪ comm. per incasso documenti - minimo	40,00 €
▪ comm. per incasso documenti - massimo	250,00 €
▪ comm. per incasso effetti e assegni - permillare	2,000000 ‰
▪ comm. per incasso effetti e assegni - minimo	20,00 €
▪ comm. per incasso effetti e assegni - massimo	250,00 €
▪ comm. per banconote in divisa al dopo incasso - permillare	50,000000 ‰
▪ comm. per banconote in divisa al dopo incasso - minimo	15,50 €

Spese comunicazione

▪ spese comunicazione (per singolo invio di fax,swift,lett., ecc)	10,00 €
---	---------

Spese di gestione

▪ spese postali	10,50 €
▪ spese bollatura effetti	15,00 €

Spese invio documenti

▪ spese corriere per singolo plico fino a 500 gr	60,00 €
--	---------

Spese per impagati

▪ spese di insoluto	15,00 €
▪ spese di protesto	15,00 €

Altre spese

▪ rilascio lettera liberatoria	100,00 €
--------------------------------	----------

⁶ Si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto.

⁷ Si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto.

9. Sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero

COS'E' LO SCONTO PRO-SOLVENDO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

Lo sconto pro-solvendo è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

L'operazione di sconto pro-solvendo si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito. Presupposto dello sconto pro-solvendo è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi mentre la funzione peculiare del prestito che la banca concede al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro-solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato.

Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (pagherò, cambiali e/o tratte) ma anche fatture commerciali, oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Tra i principali rischi connessi allo sconto pro-solvendo si segnalano:

- restituzione alla banca delle somme dalla stessa accreditate salvo buon fine (s.b.f.) qualora il credito oggetto dello sconto non sia onorato;
- nel caso di pagherò o tratte, mancato pagamento delle commissioni e spese da parte del trassato con conseguente recupero sul cliente cedente.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni⁸

▪ comm.incasso su sconto di effetti in euro - permill.	2,000000 ‰
▪ comm.incasso su sconto di effetti in euro - imp.min.	20,00 €
▪ comm.incasso su sconto di effetti in euro - imp.max.	250,00 €
▪ comm.incasso su sconto di effetti in divisa - permill.	2,000000 ‰
▪ comm.incasso su sconto di effetti in divisa - imp.min.	----- } €
▪ comm.incasso su sconto di effetti in divisa - imp.max.	250,00 €

Spese

▪ spese su sconto effetto in euro	10,50 €
▪ spese su sconto effetto in divisa	15,00 €
▪ consegna franco di pagamento	6,20 €
▪ spese bollatura effetti	15,00 € + costo vivo bolli
▪ diritto di brevità	3,00 €
▪ spese aggiuntive per insoluti	15,00 €
▪ spese di protesto	15,00 €

Spese comunicazione relative alla gestione di ogni effetto scontato

▪ spese comunicazione (applicate per singolo invio di fax, lettere, etc), i costi vivi per trasmissioni multiple o eccezionali sono recuperati a parte	15,00 €
---	---------

⁸ Sugli effetti si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto.

Spese invio documenti relative alla gestione di ogni effetto scontato

- spese spedizione all'estero 10,50 €
- spese corriere per singolo plico fino a 500 grammi 60,00 €

Tasso

tasso di sconto effetti
 ▪ operazioni in euro 12,15 %

- operazioni in divisa tasso di mercato di periodo + spread di 10,00 punti

tasso di mora tasso applicato + 3 punti

Valute

- valuta accredito
 operazioni in euro data dell'operazione di sconto
- operazioni in divisa 2 giorni Forex + 2 gg lavorativi da data esecuzione
- giorni banca su sconto effetti in euro - numero giorni 20 di calendario
- giorni banca su sconto effetti in divisa - numero giorni 20 di calendario

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto di conto corrente

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data

anteriore a quella ora indicata.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

Recesso dal contratto Elcos - Ribes

1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta con preavviso di almeno 60 giorni, dal contratto Elcos, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. In caso di recesso della banca, il preavviso di 60 giorni è comunque dovuto al cliente sia nel caso in cui lo stesso rivesta la qualifica di "cliente al dettaglio", o di "consumatore".

Dalla data di comunicazione del recesso dal contratto Elcos, il cliente non può presentare alla banca nuove richieste d'incasso Elcos.

2. Qualora la banca receda dal contratto Elcos, essa non è tenuta ad eseguire le richieste d'incasso Elcos ricevute successivamente alla data di comunicazione del recesso.

3. Gli ordini d'incasso presentati dal cliente alla banca antecedentemente alla data di comunicazione del recesso, anche se comportassero data scadenza del pagamento successiva alla data in cui il recesso dal contratto Elcos diventa operativo, sono regolarmente trattati dalla banca per conto del cliente secondo le norme e condizioni previste dal contratto Elcos.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il “Regolamento sull'ODR”), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la “Piattaforma Online Dispute Resolution” o “Piattaforma ODR”) che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Assegni “piazati” e “non piazati”	Per assegni “piazati” si intendono gli assegni emessi nella divisa avente corso legale nel paese trassato. Per assegni “non piazati” si intendono gli assegni emessi in una divisa diversa da quella avente corso legale nel paese trassato.
Banca incaricata	È qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che cura l'incasso su mandato della banca trasmittente.
Banca trasmittente	È la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso.
BIC (Business Identifier Code)	Codice d'identificazione delle istituzioni finanziarie e delle società, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi scambiati all'interno del circuito Swift

Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Bonifico estero	Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.
Cedente	Presentatore e beneficiario di titoli di credito, ad esempio assegni, effetti, ecc..
Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Commissioni di intervento	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
Direttiva UE 2015/2366	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.
Divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA).
EEA	European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Elcos – Ribes	Servizio offerto dalla banca a clienti non-residenti. Consente l'incasso di Riba a favore del cliente estero non-residente ed a carico di residenti italiani. La banca riconosce alla scadenza, al cliente estero creditore, l'accredito 'salvo buon fine' (S.B.F.) di Riba.
IBAN	L'International Bank Account Number, più noto nella forma abbreviata IBAN, è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria. E' un codice di 27 lettere e numeri, composto da CIN, ABI/CAB e numero di conto corrente. Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in: 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia) 2 cifre di controllo il codice BBAN nazionale. Per l'Italia il BBAN è stato fissato a 23 caratteri prevedendo un carattere (solo lettera per l'Italia) per il CIN, 5 (numeri) per l'ABI, 5 (numeri) per il CAB e 12 cifre (alfanumeriche) per il conto corrente.
Negoziazione / Arbitraggio	Trasformazione di una divisa in altra divisa disponibile sul mercato (compreso l'euro).

Non residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Paesi Unione Europea	Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Rischio di tasso e cambio	Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l'euro in dipendenza dell'andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
Spese SHA / OUR / BEN	Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione: - con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza; - con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante; - con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario. Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.
SWIFT	Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
Tasso di cambio (fonte di riferimento)	Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).
Trassato	E' il debitore al quale deve essere effettuata la presentazione, in conformità alla disposizione di incasso.
Valuta Forex	Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.

Valuta sugli addebiti	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.